



**Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
dell'Emilia - Romagna**

Bologna 18/12/2023

Ai Signori Questori delle Province di:

Bologna
Ferrara
Forlì-Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini

Ai Signori Comandanti Provinciali Arma dei Carabinieri di:

Bologna
Ferrara
Forlì-Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini

**Al Signor Dirigente del Compartimento Polizia Stradale
dell'Emilia-Romagna-Bologna**

**Al Signor Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria
dell'Emilia-Romagna-Bologna**

**Al Signor Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni
dell'Emilia-Romagna-Bologna**

**Al Signor Dirigente dell'VIII zona di Polizia di Frontiera
dell'Emilia-Romagna, Toscana, Marche
Bologna**

Ai Signori Comandanti Provinciali Guardia di Finanza di
Bologna
Ferrara
Forlì-Cesena
Modena

Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini

Ai Signori Comandanti della Polizia Locale di

Bologna
Ferrara
Forlì-Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini

Ai Signori Magistrati
sede

e, per conoscenza,

Al Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello
Bologna

Al Signor Presidente del Tribunale dei Minorenni
sede

Al Signor Comandante della Regione Emilia-Romagna
dell'Arma dei Carabinieri

Al Signor Comandante della Regione Emilia-Romagna
della Guardia di Finanza

Ai Signori Ufficiali e Agenti della Sezione di Polizia Giudiziaria
sede

OGGETTO: competenze del magistrato di turno di reperibilità della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna; casi di comunicazione telefonica al PM della Procura per i Minorenni; le misure precautelari per i minorenni; il procedimento ex a. 403 c.c. Richieste finali.

INDICE

PARAGRAFO 1° LE COMPETENZE DEL P.M.M. DI TURNO DI REPERIBILITÀ

pag. 5

La reperibilità telefonica

La reperibilità con messaggistica istantanea (SMS)

PARAGRAFO 2° I CASI DI COMUNICAZIONE AL P.M.M. DI TURNO IN AMBITO PENALE

pag. 6

- 1. L'IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA MINORE**

pag. 6
- 2. L'AFFIDAMENTO DEL MINORE**

pag. 6
- 3. L'ACQUISIZIONE DI NOTIZIA PER DELITTI INSERITI NEL CATALOGO C.D. CODICE ROSSO. ALTRI CASI**

pag. 6
- 4. LE MISURE PRECAUTELARI APPLICABILI AI MINORENNI**

pag. 7
- A. Gli elementi comuni alle misure precauteri minorili**

pag. 7

 - La disciplina applicabile alle misure precauteri per i minorenni
 - La c.d. facoltatività delle misure precauteri ex aa. 16, 17 e 18 *bis* DPR 448/88
 - L'imputabilità del minorenne
 - L'individuazione del titolo di reato che consente l'applicazione della misura precautelare
 - La recente novella in materia di c.d. misure precauteri per i minori
- B. L'arresto in flagranza ex a. 16 DPR 448/88**

pag. 8
- C. Il fermo di minorenne indiziato di delitto ex a. 17 DPR 448/88**

pag. 11
- D. L'accompagnamento a seguito di flagranza ex a. 18 *bis* DPR 448/88**

pag. 12
- E. Gli adempimenti nei casi di adozione di misura precautelare**

pag. 13
- 5. I CONTROLLI (ISPEZIONI E PERQUISIZIONI) DI INIZIATIVA DELLA P.G.**

pag. 14

PARAGRAFO 3° I CASI DI COMUNICAZIONE AL P.M.M. DI TURNO IN AMBITO CIVILE

pag. 15

1. I PROVVEDIMENTI EX A. 403 C.C.

pag. 15

- Il dovere di intervenire a tutela del minore
- I soggetti legittimati e i criteri di valutazione e di attuazione
- La procedura prevista dal vigente a. 403 c.c.
- La competenza territoriale del PMM

2. LE SEGNALAZIONI PER RINTRACCIO E PER COLLOCAMENTO DI MSNA E DI MNR

pag. 17

RICHIESTE FINALI

pag. 18

PARAGRAFO 1°

LE COMPETENZE DEL P.M.M. DI TURNO DI REPERIBILITÀ

Le novità legislative, in materia di criminalità minorile (D.L. 15 settembre 2023, n. 123, c.d. “decreto Caivano”, convertito con modifiche dalla L. 13 novembre 2023, n. 159), di violenza sulle donne e di violenza domestica (L. 24 novembre 2023, n. 168), e il consolidarsi di alcuni orientamenti giurisprudenziali inducono a richiamare e ad aggiornare in modo organico i temi di cui alle esemplari **linee direttive prot. N° 2098 del 21.11.2019** (consultabili sul sito istituzionale): quali siano **le misure adottabili in via d’urgenza nei confronti dei minori, autori o vittime di reato, e le ipotesi di comunicazione e di consultazione del Magistrato Minorile di turno esterno di reperibilità** in ambito penale e civile.

La reperibilità telefonica

Il turno di reperibilità (settimanale) del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell’Emilia-Romagna, decorre dalle ore 9 del lunedì sino alle ore 9 del lunedì successivo.

Il magistrato turnista è telefonicamente reperibile al numero 3299078847.

La reperibilità è 24 ore su 24 per le c.d. **misure precautelari** operate d’iniziativa dalla Polizia Giudiziaria del Distretto emiliano - romagnolo (arresti, accompagnamenti in flagranza di reato e fermi di P.G.), per i **decessi**, per i quali si ipotizza la responsabilità di minorenni, e per l’acquisizione di **notizie di reato inseriti nel catalogo “Codice Rosso”**.

Altrettanto vale per le comunicazioni dei **provvedimenti di cui all’a. 403 c.c.**

Una comunicazione al PMM in ambito amministrativo e di pubblica sicurezza è prevista ai sensi del comma 6-ter dell’a. 19-bis D.L. vo 18 agosto 2015, n. 142¹.

Il magistrato di turno può, altresì, essere interpellato telefonicamente, **durante il giorno**, per comunicazioni o consultazioni **aventi carattere di urgenza**.

La reperibilità con messaggistica istantanea (SMS)

Nei **casi di c.d. fermo per identificazione ex a. 349 c.p.p.** le comunicazioni e gli avvisi sono dati a mezzo di SMS inviati all’utenza del PMM di turno (**3299078847**).

¹Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale “*In deroga al comma 6, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta. Nei casi di particolare urgenza, l'autorizzazione può essere data oralmente e successivamente confermata per iscritto. Il verbale delle attività compiute, contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore, è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, ed è trasmesso alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nelle quarantotto ore successive. Si applicano i commi 3-ter e 7, per quanto compatibili. Il predetto verbale può essere impugnato davanti al tribunale per i minorenni entro 5 giorni dalla notificazione, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Quando è proposta istanza di sospensione, il giudice, in composizione monocratica, decide in via d'urgenza entro 5 giorni. Ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione su tale istanza”*.

PARAGRAFO 2°

I CASI DI COMUNICAZIONE AL P.M.M. DI TURNO IN AMBITO PENALE

1. L'IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA MINORE

Nei casi di accompagnamento per identificazione e di rilascio di minorenne indagato o informato sui fatti, **la Polizia Giudiziaria è tenuta a dare al Pubblico Ministero di turno le comunicazioni** dell'accompagnamento e del rilascio della persona ai sensi dell'a. 349, comma 5 e comma 6; così, anche per l'avviso della necessità di trattenere il minore oltre le dodici ore (a. 349, comma 4, c.p.p.).

N.B. In questi casi le comunicazioni e l'avviso saranno effettuati tramite SMS all'indicata utenza del cellulare (3299078847) in uso al P.M.M. di turno senza necessità di comunicazione telefonica.

N.B. Si rammenta che **le procedure di identificazione** del minore indagato (compresi il fotosegnalamento e l'eventuale esame auxologico, che si riveli necessario per le circostanze concrete, previa verifica dell'eventuale precedente sottoposizione ad analogo esame), **rientrano nelle facoltà riconosciute alla Polizia Giudiziaria** dall'a. 349, comma 2, c.p.p.: **non è prevista né richiesta l'autorizzazione del PMM di turno.**

2. L'AFFIDAMENTO DEL MINORE

N.B. Non è richiesto né previsto l'avviso al Pubblico Ministero Minorile per l'affidamento del minore, denunciato in stato di libertà o comunque identificato, **all'esercente la responsabilità genitoriale, né**, in caso di impossibilità di affidamento all'esercente la responsabilità, dell'affidamento della persona minore **ai servizi sociali** competenti per il collocamento.

3. L'ACQUISIZIONE DI NOTIZIA PER DELITTI INSERITI NEL CATALOGO C.D. CODICE ROSSO. ALTRI CASI

Si richiama al riguardo **la direttiva prot. n. 1386/2019 in data 8.8.2019**, emessa a seguito dell'entrata in vigore della legge 69/2019, che prevede **l'obbligo per la Polizia Giudiziaria**, quando acquisisce una notizia di reato riguardante delitti di violenza di genere o domestica, commessi da una persona minore d'età, **di dare immediata informazione telefonica al P.M.M. di turno, così da ricevere da questi le eventuali direttive e deleghe investigative del caso.**

N.B. Si raccomanda l'inserimento nel testo della comunicazione scritta, che sarà inviata immediatamente dopo all'ufficio requirente minorile, **del nominativo del PMM e delle eventuali disposizioni ricevute da questi.**

La comunicazione riguarda i seguenti delitti:

- 1) maltrattamenti (art. 572 c.p.)
- 2) violenza sessuale semplice o aggravata (artt. 609 *bis*, 609 *ter* c.p.)
- 3) atti sessuali con minorenne (art. 609 *quater* c.p.)
- 4) corruzione di minorenne (art. 609 *quinquies* c.p.)
- 5) violenza sessuale di gruppo (art. 609 *octies* c.p.)
- 6) atti persecutori (art. 612 *bis* c.p.)
- 7) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 *ter* c.p.)
- 8) lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni

permanenti al viso (art. 583 *quinquies* c.p.), quando tali delitti sono aggravati ai sensi degli artt.:

- 576, comma 1°, n. 2, c.p., contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61, o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
- 576, comma 1°, n. 5, c.p., vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-*bis*, 600-*ter*, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies*;
- art. 576, comma 1°, n. 5.1, c.p., ovvero commessi dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-*bis* nei confronti della stessa persona offesa;
- 577, comma 1°, n. 1, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva
- 577, comma 2°, c.p., ovvero se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta;

9) tentato omicidio (aa. 56 e 575 c.p.).

L'avviso telefonico deve essere immediato, e deve essere compiuto senza possibilità di valutare motivi di urgenza (trattandosi di **fenomeni criminosi per i quali opera una presunzione assoluta d'urgenza**).

Si richiede, inoltre, che la P.G., dopo aver avvisato telefonicamente il PMM di turno, **invii all'utenza telefonica del medesimo un SMS, riportante il nome dell'ufficio di P.G. precedente e il nome della persona offesa.**

N.B. L'informazione telefonica al PMM di turno deve avvenire solo quando il minorenne è autore del reato; diversamente - se il minore è persona offesa di un reato attribuito a maggiorenni - non è prevista né richiesta alcuna comunicazione telefonica. In tal caso la consultazione del PMM deve essere limitata ai casi in cui sorgano **difficoltà nella messa in protezione immediata del minorenne vittima del reato.**

Per completezza, si ricorda che **la comunicazione è data con immediatezza**, anche in forma orale ex a. 347, comma 3, c.p.p., se si tratta di **taluno dei delitti indicati nell'a. 407, comma 2, lett. a), numeri da 1) a 6), c.p.p.** e, in ogni caso, **quando sussistono ragioni di urgenza.**

4. LE MISURE PRECAUTELARI APPLICABILI AI MINORENNI

A. Gli elementi comuni alle misure precautelari minorili

▪ La disciplina applicabile alle misure precautelari per i minorenni

Agli istituti dell'arresto in flagranza, del fermo di minorenne indiziato di delitto e dell'accompagnamento a seguito di flagranza, di cui agli articoli, rispettivamente, 16, 17 e 18 *bis* DPR 448/88, si applicano la disciplina speciale, di cui al DPR 22 settembre 1998, n° 448 (aa. 16 e ss.), e, per quanto da essa non previsto, quella generale del codice di procedura penale (a. 1, comma 1, DPR 448/88).

▪ La c.d. facoltatività delle misure precautelari ex aa. 16, 17 e 18 *bis* DPR 448/88.

Un'altra caratteristica, comune alle menzionate misure precautelari, è la c.d. facoltatività dell'applicazione: le disposizioni speciali del TU sul processo penale minorile prevedono che il personale di P.G. "possa" oppure che ad esso "è consentito" dare corso all'applicazione. Nessuna previsione normativa sancisce, a differenza del processo penale ordinario (ad esempio: a. 380 c.p.p.), l'obbligatorietà per la P.G. di procedere ad una di esse.

- **L'imputabilità del minorenni:** come noto il minore è imputabile dal giorno successivo al compimento del 14° anno di età fino al giorno del compimento del 18° anno (aa. 97 e 98 c.p.), sicché gli strumenti di cui agli aa. 16, 17 e 18 *bis* DPR 448/88 sono attivabili solo nei confronti del minorenni che si trovi in detta fase anagrafica.
- **L'individuazione del titolo di reato che consente l'applicazione della misura precautelare:** salvo che il legislatore indichi espressamente l'articolo di legge o il modello penale che autorizza la misura precautelare da parte della P.G., l'individuazione del titolo di reato legittimante avviene confrontando **la c.d. pena edittale prevista per il reato configurabile nel caso concreto** - in applicazione dei seguenti criteri legali - e i limiti sanzionatori fissati per l'arresto e il fermo dagli aa. 16, 17 e 23 DPR 448/88 e per l'accompagnamento dall'a. 18 *bis* DPR 448/88. Il meccanismo del calcolo della pena è comune ed è disciplinato dagli aa. 278 c.p.p. e 19, comma 5, DPR 448/88. Dunque, ex a. 278 c.p.p. si tiene conto esclusivamente della pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato, non si valutano le circostanze, ad eccezione di quelle ex aa. 61, n. 5, (aggravante) e 62, n. 4, (attenuante) c.p. e di quelle ad effetto speciale o con pena di specie diversa (c.d. indipendenti).

N.B. La necessaria diminuzione di un giorno della pena calcolata: ai sensi dell'a. 19, comma 5, DPR 448 nella determinazione della pena si tiene conto (oltre che dei criteri indicati nell'a. 278 c.p.p.) della diminuzione della minore età di cui all'a. 98, primo comma, c.p. Essendo il *precautelato* minorenni per definizione, **il calcolo si concluderà in ogni caso con la diminuzione di un giorno della pena così determinata.**

- **La recente novella in materia di c.d. misure precautelari per i minori.**
Sulla spinta dell'impennata dei dati statistici riguardanti la criminalità minorile, il legislatore d'urgenza (DL 123/23 c.d. "Caivano, convertito dalla L. 13 novembre 2023, n. 159) ha significativamente riveduto la disciplina delle c.d. misure precautelari, valorizzandone, come si vedrà, l'ambito applicativo. Non di rado si tratta di istituti che rappresentano il primo impatto del minore con il c.d. circuito penale e l'ingresso verso l'applicazione di una delle misure cautelari per i minorenni di cui agli aa. 19 ss. DPR 448.

B. L'arresto in flagranza ex a. 16 DPR 448/88

L'arresto del minore è (sempre) **facoltativo** e può essere disposto (**solo**) dalla Polizia Giudiziaria, **tenendo conto della gravità del fatto**, dell'età del minore e della sua **personalità**, desunta anche esistenza di precedenti segnalazioni di reato verificabili tramite SDI.

Si tratta di criteri da applicare e da apprezzare nell'esercizio della **facoltà di arrestare** (a. 16, comma 2, DPR 448/88), **che, si ribadisce, spetta esclusivamente alla Polizia Giudiziaria.**

I **presupposti necessari** per procedere all'arresto sono i seguenti.

- 1) **L'imputabilità del minorenni (14 – 18 anni: v. sopra).**
- 2) **Il titolo di reato legittimante (che consente l'arresto) ex aa. 16, comma 1, e 23, comma 1, DPR 448/88.**

– **delitti² non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a sei anni.**

Come anticipato, per stabilire se la pena rispetta il limite richiesto, occorre fare riferimento agli aa. 278 c.p.p. e 19, comma 5, DPR 448/88: si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato, non si valutano le circostanze ad eccezione di quelle ex aa. 61, n. 5, e 62, n. 4, c.p. e di quelle ad effetto speciale o con pena di specie diversa.

N.B.: alla fine del calcolo si riduce sempre la pena di un giorno per la minore età.

– **delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere e), e-bis) e g) c.p.p.:**

*** delitto di furto ex a. 624 c.p. quando ricorre:**

la circostanza aggravante dell'art. 4 L. 533/77 (su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di armi);

taluna circostanza aggravante prevista dall'art. 625, primo comma, numeri:

2) prima ipotesi (**uso di violenza sulle cose**);

3) (**porto indosso di armi o narcotici senza farne uso**);

5) (**se il fatto è commesso da tre o più persone** ovvero anche da **una sola, travisata** o simulatrice della qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio);

7 bis) (**se fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture** destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o privati in regime di concessione pubblica)

N.B.: l'arresto non è consentito in questi ultimi casi qualora ricorra la **circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4 c.p.** (danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità);

***delitto di furto previsto dall'art. 624 bis c.p., (in abitazione e con strappo)**

N.B.: l'arresto non è consentito in questi ultimi casi qualora ricorra la **circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4 c.p.** (danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità);

***delitti in materia di armi da guerra e di più armi comuni da sparo**

illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 110 del 75.

– **delitti consumati o tentati, di cui agli aa. 336, primo comma, e 337 del c.p., e di cui all'a. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.**

3) La flagranza o quasi flagranza del reato. La c.d. flagranza differita.

² A. 39 c.p. (**Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni**) *“I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice”.*

A. 17 c.p. (**Pene principali: specie**) *“le pene principali stabilite per i delitti sono: (la morte), l'ergastolo, la reclusione e la multa. Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono: l'arresto e l'ammenda”.*

Lo stato di flagranza è disciplinato dall'a. 382 c.p.p.³

Occorre considerare, con riguardo alla c.d. quasi - flagranza, l'orientamento, ormai consolidato⁴, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (S.U. 24/11/2015), secondo cui la quasi-flagranza sussiste quando la Polizia Giudiziaria ha un'immediata e autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato.

Pertanto, può procedersi all'arresto allorché sia possibile stabilire un particolare collegamento tra il soggetto minore ed il fatto-reato, tale da consentire di attribuire al primo la commissione dell'illecito, anche quando questi non sia colto nell'atto di commetterlo, come nel caso in cui l'arresto avvenga in esito a inseguimento, ancorché protratto, ma effettuato senza perdere il contatto percettivo anche indiretto con il fuggitivo.

Non pare, invece, ammissibile l'arresto della persona al cui rintraccio si giunga esclusivamente sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o dalle persone informate sui fatti, e non anche su un autonomo accertamento della PG.

Con riguardo al crescente fenomeno delle condotte trasgressive e violente, poste in essere dai minori in ambito domestico - in occasione delle quali spesso la persona offesa, un familiare o un vicino, chiede l'intervento delle forze dell'ordine - si osserva: se la condotta violenta o minacciosa non è isolata, ma risulta essere l'ultima di una serie di aggressioni e di comportamenti di prevaricazione, può essere adottata una misura precautelare.

La flagranza o quasi-flagranza, per giurisprudenza consolidata, può sussistere anche nei reati abituali, quali i maltrattamenti ex a. 572 c.p. e gli atti persecutori ex a. 612 bis c.p., quando la Polizia Giudiziaria assiste ad una frazione dell'attività delittuosa, o sorprende il reo con cose o tracce indicative dell'avvenuta commissione del reato immediatamente prima.

In questo caso la frazione di condotta o le tracce del fatto appena commesso integrano l'abitudine, in quanto si sommano ai pregressi comportamenti conosciuti sulla base delle denunce o dei racconti della vittima.

Merita rammentare che la Suprema Corte di cassazione (Sez. VI, sentenza n. 7139 del 16.1.2019) ha ritenuto **sussistere la quasi-flagranza** sulla base della **constatazione da parte delle forze dell'ordine delle condizioni dell'abitazione, delle modalità con cui era stato richiesto l'intervento d'urgenza, delle condizioni soggettive della persona offesa, costretta a rifugiarsi da una vicina per sottrarsi all'aggressione del figlio, il quale davanti agli operanti continuava ad inveire contro di lei.**

Così come, è consentito procedere all'arresto in flagranza per il delitto di atti persecutori attesa la natura abituale del reato, **anche quando il bagaglio conoscitivo del soggetto che procede all'arresto deriva da pregresse denunce della vittima**, relative a fatti a cui non abbia assistito personalmente, **purché egli assista ad una frazione dell'attività delittuosa**, che, sommata a quella oggetto di denuncia, integri l'abitudine richiesta dalla norma, **ovvero sorprenda il reo con cose o tracce indicative dell'avvenuta commissione del reato immediatamente prima** (Cass. Sez. 5, 16/04/2019, n. 19759, fattispecie in cui la Corte ha confermato l'arresto in flagranza di persona vista

³ “1. È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero che, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza”.

⁴ Cass. Sez. 4, 22/09/2021, n. 36169 così massimata: “È illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria che pervenga all'individuazione del responsabile del reato in seguito allo svolgimento di attività di indagine consistita nell'assunzione di informazioni e di elementi fattuali diversi da quelli indicati dall'art. 382, cod. proc. pen. e alle conseguenti valutazioni, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato”.

dalla polizia giudiziaria mentre si disfaceva di un coltello utilizzato per minacciare una persona, la quale aveva in precedenza sporto più denunce con riferimento a precedenti condotte di minacce e di tentata intrusione nella sua abitazione ascrivibili alla medesima persona).

- la c.d. flagranza differita per i reati di cui agli aa. 387-bis, 572 e 612-bis c.p.

Non deve sfuggire che la legge 24 novembre 2023, n. 168 (“*disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*”), pubblicata su G.U. n. 275 del 24 novembre 2023, con entrata in vigore il 9 dicembre 2023, ha introdotto nel codice di rito l’inedito a. 382-bis. (**Arresto in flagranza differita**) secondo cui “1. *Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto*”.

Ne deriva, **con esclusivo riguardo ai delitti di cui agli aa. 387-bis, 572 e 612-bis c.p.**, una disciplina della c.d. in flagranza differita simile a quella prevista per i c.d. reati da stadio di cui all’a. 8 della legge 401 del 1989.

C. Il fermo di minorenni indiziato di delitto ex a. 17 DPR 448/88

In forza del rinvio dell’a. 17 DPR 448/88 al successivo a. 23, il fermo di P.G. del minorenni **può** (c.d. facoltatività della misura) essere operato per i medesimi modelli penali (c.d. titoli di reato) previsti per l’arresto ex a. 16, con l’**unica differenza dall’arresto** che “*quando la legge stabilisce la pena della **reclusione**, questa non sia inferiore nel minimo a due anni*”.

Come da disciplina generale (a. 384 c.p.p.), applicabile per costante giurisprudenza⁵, in forza del richiamo di cui all’a. 1, comma 1, DPR 448/88, il fermo può “scattare” ad opera della P.G. “*anche fuori dei casi di flagranza*”: dunque, rispetto all’arresto, il fermo non richiede quest’ultimo presupposto legittimante, bensì il c.d. “*fondato pericolo di fuga*”⁶.

I **presupposti necessari** per procedere al fermo sono:

- 1) **L’imputabilità del minorenni (14 – 18 anni: v. sopra).**
- 2) **Il titolo di reato legittimante (che consente il fermo) ex aa. 16, comma 1, e 23, comma 1, DPR 448/88 (v. sopra per il dettaglio).**

– **delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a sei anni;**

N.B. quando la legge stabilisce **la pena della reclusione**, questa **non può essere inferiore nel minimo a due anni.**

⁵ Cass. Sez. 1, 20/12/1993 n. 5596, così massimata: “*In materia di fermo, la condizione del pericolo di fuga, richiesta in via generale dall’art. 384 cod. proc. pen., deve sussistere anche quando si tratti di minori, nulla rilevando che di essa non si faccia specifica menzione nell’art. 17 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*”.

⁶ Secondo Cass Sez. 1, 07/06/2001, n. 28937, Rv. 219547 - 01 “*In materia di misure precautelari applicate dalla polizia giudiziaria, il giudice dell’udienza di convalida che ravvisi la mancanza dei presupposti per l’arresto in flagranza deve, qualora sussistano i differenti presupposti previsti dall’art. 384 cod.proc.pen., qualificare detta attività come fermo di persona indiziata e provvedere alla relativa convalida*”.

Come anticipato, per stabilire se la pena rientra nel limite richiesto, occorre fare riferimento agli aa. 278 c.p.p. e 19, comma 5, DPR 448/88: si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato, non si valutano le circostanze, ad eccezione di quelle ex aa. 61, n. 5, e 62, n. 4, c.p. e di quelle ad effetto speciale o con pena di specie diversa.

NB.: alla fine del calcolo si riduce sempre la pena di un giorno per la minore età.

– **delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere e), e-bis) e g) c.p.p.** (v. sopra per l'arresto).

– **delitti consumati o tentati, di cui agli aa. 336, primo comma, e 337 del c.p., e di cui all'a. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309** (v. sopra per l'arresto)

3) Il pericolo di fuga.

Come anticipato, l'applicazione della misura precautelare del fermo richiede l'esistenza di fondato⁷ pericolo di fuga del minore indiziato di delitto: si tratta di una condizione necessaria non espressamente prevista dall'a. 17 DPR 448/88, bensì dalla norma generale del codice di rito (a. 384 c.p.p.) applicabile ex a. 1 DPR 448/88, senza trascurare che, optando diversamente, al minore spetterebbe un trattamento irragionevolmente più rigoroso rispetto all'adulto.

D. L'accompagnamento a seguito di flagranza ex a. 18 bis DPR 448/88

Nei confronti del minorene **può** (c.d. facoltatività) essere applicata, altresì, la misura precautelare dell'accompagnamento a seguito di flagranza di reato, istituito non previsto dal codice di procedura penale e, dunque, riservato esclusivamente alla persona di minore età. **L'accompagnamento presso gli uffici è consentito**, in sintonia con le altre misure precautelari (aa. 1, 16, 17 DPR 448/88, 380, 381, 384 e 384 *bis* c.p.p.), **agli ufficiali e agli agenti di Polizia Giudiziaria.**

I **presupposti necessari** per procedere all'accompagnamento sono:

1) **L'imputabilità del minorene (14 – 18 anni: v. sopra).**

2) **Il titolo di reato legittimante (che consente l'accompagnamento) ex a. 18 bis, comma 1, DPR 448/88:**

– **delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni.**

Come anticipato più volte, per stabilire se la pena rispetta il limite richiesto, occorre fare riferimento agli aa. 278 c.p.p. e 19, comma 5, DPR 448/88: si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato, non si valutano le circostanze ad eccezione di quelle ex aa. 61, n. 5, e 62, n. 4, c.p. e di quelle ad effetto speciale o con pena di specie diversa.

N.B.: alla fine del calcolo si riduce sempre la pena di un giorno per la minore età.

⁷ Secondo la giurisprudenza di legittimità “*il pericolo di fuga non può essere presunto sulla base del titolo di reato in ordine al quale si indaga, ma deve essere fondato su elementi specifici, ossia dotati di capacità di personalizzazione, desumibili da circostanze concrete*” Cass. Sez. 2, 14/02/2019, n. 26605, Rv. 276449 - 02).

- uno dei delitti di cui all'a. 381, comma 2, lettere f), g), h) e m).

* lettera f): lesione personale prevista dall'a. 582 c.p.

* lettera g): furto previsto dall'a. 624 c.p.

* lettera h): danneggiamento aggravato a norma dell'a. 635, comma 2, c.p.

* lettera m): alterazioni di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previsti dagli aa. 3 e 24, comma 1, della legge 110 del 75.

- uno dei reati di cui all'a. 699 c.p. o di cui all'a. 4 L. 18 aprile 1975, 110.

3) La flagranza o quasi flagranza del reato.

Sul tema si rinvia al corrispondente presupposto dell'arresto.

E. Gli adempimenti nei casi di adozione di misura precautelare

- comunicazione al magistrato di turno di reperibilità;
- identificazione del minore; nel verbale di identificazione vanno indicate le generalità dei genitori;
- elezione di domicilio (il difensore d'ufficio va interpellato sull'accettazione della domiciliatazione);
- nomina del difensore d'ufficio, da individuarsi tramite *call center* n. 0645475878 indicando che si tratta di indagati minorenni, [o registrandosi al sito www.difensoridiufficio.it](http://www.difensoridiufficio.it);
- allegazione agli atti delle risultanze AFIS e SDI;
- avviso ai genitori o esercenti la responsabilità;
- avviso al difensore di fiducia o d'ufficio;
- trasmissione del verbale di arresto/fermo/accompagnamento, entro 24 ore, alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni all'indirizzo di posta elettronica cnr.proccmin.bologna@giustiziacert.it;
- avviso ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia (USSM c/o Centro Giustizia Minorile Bologna) ai sensi art. 18, comma 1, DPR 448/88;
- conduzione del minore **in stato di arresto o di fermo** al Centro di Prima Accoglienza (CPA);

OVVERO

- invito al genitore a presentarsi presso gli uffici di polizia per l'affidamento del minore **in stato di accompagnamento ex a. 18 bis DPR 448/88**, con l'avvertimento che deve tenere il minore a disposizione del Pubblico Ministero e vigilare sul suo comportamento⁸. Se non è possibile procedere all'invito dell'esercente la responsabilità, o costui non vi ottempera, o è manifestamente inidoneo a svolgere l'incarico di vigilare sul minore, si deve avvertire il PMM, che dispone la conduzione dell'accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza:

⁸ Vale ricordare che per diritto vivente l'allontanamento dal luogo dove il minore è stato accompagnato dalla Polizia Giudiziaria ai sensi dell'a.18 bis D.P.R. 448/88 non configura il delitto di evasione ex a. 385 c.p.

5. I CONTROLLI (ISPEZIONI E PERQUISIZIONI) DI INIZIATIVA DELLA P.G.

La Polizia Giudiziaria può procedere d’iniziativa ai controlli, alle ispezioni e alle perquisizioni ex a. 103 DPR 309/90 in presenza dei presupposti indicati dalla previsione normativa: **non è prevista né richiesta l’autorizzazione del PMM minorile** (fatti salvi gli obblighi di contestuale avviso all’esercente la responsabilità e di adozione delle cautele richieste dalla condizione di persona minore d’età).

Negli stessi termini sono regolati casi simili⁹.

⁹ Si pensi ad esempio alle **disposizioni di cui agli aa. 352 c.p.p., 41 TULPS e 4 L. 152/1974.**

PARAGRAFO 3°

I CASI DI COMUNICAZIONE AL P.M.M. DI TURNO IN AMBITO CIVILE

Prima della Legge 26 novembre 2021, n. 206 non erano previste situazioni di natura civile o amministrativa (v. nota 1 per un'eccezione recentemente introdotta), delle quali la Polizia Giudiziaria dovesse dare immediata comunicazione al Pubblico Ministero Minorile.

N.B. D'altra parte, il PMM non è competente a adottare (neppure in via d'urgenza) alcun provvedimento giurisdizionale o amministrativo a tutela di minori, ma può esclusivamente promuovere davanti al Tribunale per i Minorenni le azioni dirette ad ottenere eventuali provvedimenti di protezione o di convalida di provvedimenti adottati dalla pubblica autorità o dalla autorità di P.S. o di P.G.

1. I PROVVEDIMENTI EX A. 403 C.C.

Invece, l'evocata **Legge n. 206 del 26 novembre 2021**, entrata in vigore il **22 giugno 2022**, ha modificato l'a. 403 del Codice civile, riguardante l'«*intervento della pubblica autorità a favore dei minori*».

Come noto, le principali novità consistono nella **definizione delle ipotesi in cui occorre dare corso al collocamento in protezione di un minore**, nella **previsione dell'obbligo di immediato avviso al Pubblico Ministero**, nella **facoltà del PMM di revocare il provvedimento** e nella previsione di una procedura, scandita da termini perentori di adempimento, il cui inutile decorso è sanzionato con l'inefficacia dell'atto amministrativo di intervento della Pubblica Autorità.

In merito si richiamano per l'illustrazione puntuale e per il dettaglio direttivo le “*Linee-guida per servizi Sociosanitari e forze di Polizia - in materia di collocamento minori in protezione ai sensi dell'art. 403 c.c.*” e le “*INTEGRAZIONE Linee-guida per servizi Sociosanitari e forze di Polizia - in materia di collocamento minori in protezione ai sensi dell'art. 403 c.c.*” adottate il 17.06.2022 e il 1.8.2022 da questo ufficio requirente minorile e postate anche sul sito istituzionale.

Qui si tratterà specificamente dei casi di comunicazione al PMM.

o **Il dovere di intervenire a tutela del minore**

Vale la pena evidenziare che, al ricorrere delle situazioni di cui all'a. 403 c.c., **la Pubblica Autorità è tenuta a garantire la sicurezza del minore rispetto a pericoli gravi ed immediati**: dunque, sussiste un vero e proprio **dovere di intervenire in nome del superiore interesse del minore**.

o **I soggetti legittimati e i criteri di valutazione e di attuazione**

L'intervento ex a. 403 c.c. viene normalmente attuato dal Sindaco, attraverso le strutture del Servizio Sociale, e può essere compiuto anche dalle Forze dell'Ordine e di Polizia Giudiziaria e dalla Polizia locale. Il riferimento testuale alla “*pubblica autorità*” induce ragionevolmente e tradizionalmente ad escludere il Pubblico Ministero dai soggetti legittimati.

La valutazione dell'emergenza, ossia della improrogabilità e dell'inevitabilità del distacco del minore dalla famiglia, è particolarmente delicata, e, quando procedono soggetti diversi dagli assistenti sociali, è comunque necessario il coinvolgimento del servizio, anche per acquisire eventuali notizie sulla situazione familiare del minore, nonché per un confronto sulla collocazione più adeguata.

Nella decisione relativa al collocamento non può incidere la conoscenza della pendenza di un procedimento di volontaria giurisdizione (contenzioso, a seguito della Riforma Cartabia) presso il Tribunale per i minorenni, nel qual caso occorrerà valutare se, in presenza delle situazioni contemplate dall'a. 403 c.c., non sia più opportuno chiedere con rapidità che il Tribunale emani un decreto provvisorio e urgente di allontanamento del minore.

È necessario cercare di mantenere il minore, per quanto possibile, nell'ambito della famiglia, evitando di collocarlo altrove se, appurata la presenza di una situazione fondante l'adozione della misura di protezione, emerge la sussistenza di parenti entro il quarto grado, o, eventualmente, di persone vicine alla famiglia con le quali il minore abbia un legame affettivo, che se ne possano occupare.

N.B. La disciplina introdotta dalla legge 206/2021 individua il collocamento in comunità come “ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative”.

L'attuale formulazione dell'a. 403 c.c. consente di superare i problemi relativi ai rapporti tra il minore e la famiglia in caso di allontanamento, prevedendo che si applichino le norme in tema di affidamento familiare, ovvero quelle di cui agli aa. 2 e ss. Legge 184/1983, ed in particolare l'a. 4, comma 3, che contiene l'indicazione dei tempi e dei modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono (eventualmente) mantenere i rapporti con il minore.

o **La procedura prevista dal vigente a. 403 c.c.**

La nuova disciplina contempla un procedimento che si articola nei seguenti passaggi:

a. l'obbligo per l'autorità che interviene in emergenza a tutela del minore di dare **immediato avviso orale al pubblico ministero**.

L'avviso va effettuato chiamando il magistrato di turno reperibile al “solito” numero **3299078847** e **immediatamente inviando un SMS di conferma al medesimo numero telefonico**.

b. **la trasmissione entro 24 ore del provvedimento ex a. 403 c.c. al Pubblico Ministero Minorile**, corredato della documentazione a sostegno (ad es.: verbali di denuncia, annotazione di intervento, referti medici, precedenti denunce e sintetica relazione del servizio sociale o sanitario intervenuto per la collocazione) e di sintetica relazione che descriva i motivi dell'intervento a tutela del minore;

Nei casi di maltrattamenti e/o violenza domestica, **non indicare il nome della comunità o il luogo del collocamento del minore** (ed eventualmente della madre);

Si raccomanda di indicare correttamente tutte le informazioni occorrenti a identificare i genitori, i loro indirizzi e recapiti anagrafici ed effettivi, la cittadinanza, il codice fiscale, i numeri di telefono e tutte le informazioni che ne possono agevolare il rintraccio ai fini della successiva notificazione.

c. **il Pubblico Ministero avvisato può disporre la revoca** dell'allontanamento ex art. 403 c.c. con atto motivato;

d. entro 72 ore il Pubblico Ministero, eventualmente dopo aver assunto informazioni e disposto accertamenti, chiede al Tribunale la convalida del provvedimento adottato dalla Pubblica Autorità;

e. il Pubblico Ministero notifica entro 48 ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale, il ricorso e il decreto del Tribunale, contenente la decisione sulla richiesta di

convalida del 403, la nomina del curatore speciale del minore e la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti;

N.B. L'articolo 403 c.c. prevede che per la notifica si possa incaricare la Polizia Giudiziaria, che potrà essere individuata nella Polizia Locale competente per territorio o, a discrezione del P.M.M., nelle forze di polizia che hanno operato il collocamento ex art. 403 cod. civ. o che sono comunque state coinvolte;

f. il Tribunale provvede sul ricorso del PMM entro 48 ore, fissa l'udienza di comparizione delle parti entro 15 giorni e adotta nei successivi 15 giorni il provvedimento con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, adotta i provvedimenti nell'interesse del minore, e, qualora siano state proposte istanze ai sensi delle aa. 330 e ss. c.c., dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento.

N.B. si rammenta che il provvedimento ex a. 403 c.c., corredato della documentazione disponibile, va trasmesso entro 24 ore alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna all'indirizzo di posta elettronica:

cnr.procmin.bologna@giustiziacert.it

avendo cura di indicare nell'oggetto: 403 – cognome e nome per esteso del minore.¹⁰

o **La competenza territoriale del PMM**

Il Pubblico Ministero Minorile competente è quello nel cui distretto il minore ha la residenza abituale.

Dunque, si prenderà contatto con la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna se il minore risiede e dimora nel distretto dell'Emilia-Romagna, o se il minore è anagraficamente residente fuori dal distretto ma di fatto abitante stabilmente nella Regione, e ancora nel caso di minore di cui non si riesca a stabilire dove abbia la residenza abituale.

Qualora, invece, si attui un allontanamento ex a. 403 c.c. nei confronti di minore residente abitualmente in altro distretto, occorrerà prendere contatti con il Pubblico Ministero Minorile del luogo di residenza.

Alle linee direttive adottate il 17.06.2022 (consultabili sul sito istituzionale) per comodità è stato **allegato l'elenco dei riferimenti delle Procure Minorili del territorio nazionale.**

Siccome il vigente a. 403 c.c. prevede che il provvedimento di allontanamento sia sempre comunicato al PM presso il Tribunale per i minorenni, l'ufficio requirente minorile ha competenza esclusiva per la prima fase dell'intervento, anche quando sia nota la pendenza tra i genitori di un procedimento di separazione, divorzio o affidamento dei figli.

2. LE SEGNALAZIONI PER RINTRACCIO E PER COLLOCAMENTO DI MSNA E DI MNR.

N.B. Le segnalazioni riguardanti il rintraccio e il collocamento dei minori stranieri non accompagnati, così come quelle relative ai minori non riconosciuti, continueranno ad essere trattate come in precedenza, **senza comunicazione telefonica al P.M.M. e con trasmissione della notizia all'indirizzo di posta elettronica affaricivili.procmin.bologna@giustiziacert.it** (v. nota 10).

¹⁰ Per il dettaglio e per l'esigenza di accreditamento e di censimento tra le Pubbliche Amministrazioni abilitate si considerino le direttive e le linee guida di questo ufficio: **Prot. N° 1528 del 29.06.2023** e **Prot. N° 2722 del 04/12/2023**, consultabili anche sul sito istituzionale.

RICHIESTE FINALI

Prego i destinatari delle presenti indicazioni direttive di volerle portare quanto prima a conoscenza dei comandi, uffici ed articolazioni territorialmente dipendenti, raccomandando la diligente ottemperanza alle disposizioni offerte.

Così come, si richiede la migliore considerazione per le linee-guida e direttive qui citate: si tratta di atti che, per comodità di consultazione, sono stati postati sul **sito istituzionale dell'ufficio (procuraminorenni.bologna.it)**.

Ringrazio per la consueta fattiva disponibilità e per la proficua collaborazione.

La Segreteria curerà l'inserimento nel sito istituzionale dell'Ufficio.

Il Procuratore della Repubblica f.f.

Filippo Santangelo